

CONCORSI PUBBLICI: assunzione di tre ingegneri – Requisiti di partecipazione – Clausola del bando che prevede il requisito dell'anzianità di iscrizione all'Albo degli Ingegneri da almeno cinque anni – Ove per la P.A. sia necessario assumere soggetti già dotati di una specifica esperienza professionale – Legittimità, trattandosi di scelta rientrante nella discrezionalità dell'Amministrazione – Fattispecie.

Tar Sardegna - Cagliari, Sez. II, 6 febbraio 2023, n. 56

“[...] la scelta dell'Amministrazione di strutturare un Bando finalizzato alla selezione di tre soggetti (già) dotati di esperienza, [rientra] nell'ambito della legittima discrezionalità dell'ente, rappresentata da quanto previsto dall'art. 1 del Bando [...].

A fronte di ciò, appare ragionevole la scelta dell'ente, di cui al citato art. 3 lett. b) del bando, di richiedere, per concretizzare tale esperienza specifica, un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Ingegneri da almeno cinque anni, che costituisce un significativo e ragionevole titolo per assicurare un certo livello di professionalità (già) maturata [...].”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Laore Sardegna e di Francesca Casula;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 2 bis, della Legge Regionale della Sardegna 47/2018, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre funzionari tecnici ingegneri di categoria D e livello retributivo D1 bandito dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura (LAORE).

Tale domanda è stata esclusa dall'amministrazione in quanto *“il titolo di studio...posseduto, “laurea specialistica in architettura delle costruzioni” non risulta essere fra quelli previsti nei requisiti di ammissione di cui all'art. 3, lett. b) del Bando di concorso allegato alla determinazione del Commissario Straordinario n. 258/2021 del 24/03/2021”*.

2. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di esclusione per eccesso di potere per travisamento ed illogica omissione dell'inclusione del titolo di studio del ricorrente tra i titoli di

studio validi ai fini dell'accesso alla procedura selettiva e violazione di legge, segnatamente delle disposizioni della Tabella XXX del R. D. 1652/1938, per come modificato dal D. M. 24 febbraio 1993 pubblicato in G.U.R.I. n. 153/1993 del 07 luglio 1993.

In subordine, ha comunque dedotto l'illegittimità del bando per eccesso di potere per illogica limitazione dell'accesso alla procedura selettiva a soggetti (fra i quali, il ricorrente) non aventi il requisito di iscrizione ultraquinquennale all'Ordine degli Ingegneri, poiché eccessivo e ingiustificato, per il profilo professionale bandito.

Sotto tale profilo, ha anche richiamato il contenuto della nota n. prot. 688 del 26 aprile 2021, allegata anche alla domanda di partecipazione, con cui l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha invitato parte resistente ad ampliare la platea dei partecipanti al concorso di cui si discetta *favorendo l'ingresso anche a coloro che non risultano iscritti da almeno 5 anni all'Ordine degli Ingegneri* in considerazione del fatto che *il requisito dei 5 anni si palesasse quanto mai limitativo poiché richiesto per i ruoli dirigenziali, ma mai per le categorie "D" gerarchicamente inferiori rispetto al ruolo dirigenziale*. Peraltro la medesima nota dell'Ordine Professionale di appartenenza del ricorrente aveva invitato parte resistente a tener conto dei titoli di studio equipollenti *ex lege* a quello espressamente previsto per l'accesso al concorso de quo.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l'impugnazione alla graduatoria del concorso per cui è causa, ossia la determinazione n. 1441/2021 del 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario dell'Agenzia Laore e, segnatamente, l'allegato n. 1 recante graduatoria del concorso de quo nella parte in cui essa non annovera il ricorrente.

4. Resiste in giudizio l'Agenzia Laore, che ha richiesto la declaratoria di irricevibilità del ricorso o comunque il rigetto nel merito per infondatezza. Le medesime conclusioni sono state assunte dalla controinteressata costituita Francesca Casula.

5. Con ordinanza cautelare n. 98/2022, è stata respinta la domanda cautelare per difetto del requisito del *fumus boni iuris*.

6. All'udienza pubblica del 25.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, non avendo le parti depositato memorie o documenti.

7. Come emerge dalla superiore espositiva, l'impossibilità di partecipazione al concorso per il ricorrente dipende da due distinti elementi:

- ritenuta mancata equipollenza del titolo di laurea in Ingegneria Civile LM 23 (richiesta dal Bando) con la posseduta laurea Magistrale in Architettura delle Costruzioni LM4;
- mancata iscrizione quinquennale all'Albo Ingegneri.

7.1. In merito al primo aspetto, oggetto del primo motivo di ricorso, si rileva l'infondatezza della censura, potendosi sul punto confermare quanto già rilevato in sede cautelare.

Invero, le equipollenze previste, includono, rispetto al titolo di studio richiesto dal bando, quelle delle classi di laurea Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) e Ingegneria della sicurezza (LM-26) (cfr. Decreto interministeriale 9 luglio 2009 e allegata tabella per le equipollenze accademiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici).

Risulta dunque infondata, in fatto, l'allegazione di parte ricorrente per cui il titolo di studio da lui posseduto, *i.e.* laurea magistrale in Architettura delle Costruzioni (LM-4S), sarebbe da considerare equipollente alla laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), requisito richiesto dal bando.

A fronte di tali assunti, come detto già evidenziati in sede cautelare, il ricorrente nulla ha ulteriormente argomentato.

Il mezzo è dunque infondato.

7.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si impugna il bando di concorso nella parte in cui richiede quale requisito l'iscrizione quinquennale all'Albo degli Ingegneri, anche rispetto ad esso debbono condividersi e ribadirsi le, incontestate, conclusioni raggiunte in sede cautelare.

In primo luogo, si rileva *“la sussistenza di un profilo di tardività in relazione alla seconda parte impugnata del Bando, attinente il requisito per l'accesso alla procedura selettiva limitato a soggetti con “iscrizione ultraquinquennale all'Ordine degli ingegneri” (ritenuto dal ricorrente “eccessivo e ingiustificato” per il profilo professionale da ricoprire)“*.

Invero, la previsione del requisito contemplato dall' art. 3 lett. b) determina, in capo ai soggetti interessati, che aspirano a partecipare al concorso (e che non possiedono tale anzianità), una indiscussa *“diretta lesione”*, che avrebbe richiesto una impugnazione in via diretta del bando.

Il motivo di ricorso in esame avverso il bando infatti, sul punto, si appalesa del tutto slegato dalla motivazione posta a sostegno del provvedimento di esclusione qui impugnato, oggetto unicamente del primo motivo di ricorso.

Ciò a conferma della diversità di atti da cui deriva la lesione allegata dal ricorrente e stante la portata direttamente escludente del bando sul punto in relazione ai candidati che non avessero già maturato l'anzianità sul punto.

A nulla potendo valere la circostanza che il ricorrente avesse fatto affidamento e allegato alla domanda la nota dell'Ordine degli Ingegneri che segnalava all'ente resistente la possibilità di non prescrivere detto requisito minimo quinquennale di esperienza, non potendo certo essa incidere in ordine alla portata lesiva della clausola escludente del bando e al *dies a quo* per la sua impugnazione; anzi, ciò mostra la consapevolezza del ricorrente in ordine alla insussistenza del

requisito e dunque alla conseguenza espulsiva che sarebbe derivata alla propria domanda sin dalla sua presentazione.

In merito, è noto l'insegnamento giurisprudenziale per cui *“ogni clausola d'ammissione a un concorso a pubblici impieghi, che rechi illegittimi vincoli o preclusioni immediatamente escludenti, onera il soggetto, che si ritenga così escluso, ad un altrettanto immediata impugnazione entro il noto termine decadenziale ex art. 41, co. 2, c.p.a.”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 1343).

Il motivo è dunque irricevibile per tardività.

7.3. In ogni caso e *ad abundantiam*, lo stesso appare anche infondato nel merito, condividendosi sul punto quanto rilevato in sede cautelare, in ordine alla circostanza per cui la scelta dell'Amministrazione di strutturare un Bando finalizzato alla selezione di tre soggetti (già) dotati di esperienza, rientrasse nell'ambito della legittima discrezionalità dell'ente, rappresentata da quanto previsto dall'art. 1 del Bando, che specificamente disponeva che *“Il concorso è finalizzato al reclutamento di personale IN POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, L.R. 20 dicembre 2018, n.47”*.

A fronte di ciò, appare ragionevole la scelta dell'ente, di cui al citato art. 3 lett. b) del bando, di richiedere, per concretizzare tale esperienza specifica, un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Ingegneri da almeno cinque anni, che costituisce un significativo e ragionevole titolo per assicurare un certo livello di professionalità (già) maturata.

8. In conclusione, il ricorso deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara irricevibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia Laore e di Casula Francesca delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 1.500, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO
